

Progetto di Scissione PARZIALE PROPORZIONALE

ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile

della Società IM.MAR S.R.L.
(Società SCISSA)

a favore della Società MARRELLI HEALTH S.R.L.
(Società BENEFICIARIA)

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE

Ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile, gli organi amministrativi della società IM.MAR S.R.L. e MARRELLI HEALTH S.R.L., hanno predisposto il seguente progetto di scissione.

Signori Soci,
a norma di quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 2506-bis, 2501 -ter e 2505 del Codice Civile, si redige il presente progetto di scissione che riporta i seguenti elementi di sintesi:

Premessa e Descrizione dell'operazione

- 1. Società Partecipanti alla Scissione**
- 2. Statuto della Scindenda e della Beneficiaria**
- 3. Fissazione del Capitale sociale**
- 4. Modalità di attuazione della scissione**
- 5. Rapporto di cambio delle quote ed eventuale conguaglio in denaro.**
- 6. Modalità di assegnazione delle quote della Società Beneficiaria.**
- 7. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote.**
- 8. Data di efficacia della Scissione.**
- 9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci.**
- 10. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.**
- 11. Elementi patrimoniali oggetto del trasferimento per scissione**
- 12. Pubblicazione del Progetto di Scissione.**

Premessa e Descrizione dell'operazione

La scissione parziale di cui al presente progetto si realizzerà, ai sensi dell'articolo 2506 e seguenti del Codice Civile, mediante trasferimento da parte della società scindenda IM.MAR S.R.L., legale rappresentante Amoruso Carmine, a favore di una società beneficiaria denominata MARRELLI HEALTH S.R.L., legale rappresentante Marrelli Lorenzo, con unico socio la Im.Mar srl, degli elementi attivi e passivi costituiti da:

- parte del patrimonio immobiliare a destinazione ed uso sanitario, per come analiticamente individuati e descritti nella situazione patrimoniale di scissione (all. C), con tutti i beni, attrezzature ed impianti esistenti in detti immobili;
- rapporti finanziari a breve e medio/lungo termine correlati a detto patrimonio immobiliare;
- altre attività e passività strettamente riferite a detto patrimonio immobiliare come meglio individuate nel presente documento.

L'operazione di Scissione come descritta si colloca in un progetto di riorganizzazione e di razionalizzazione della struttura del Gruppo (la "Riorganizzazione"), con obiettivi di una migliore identificazione delle attività caratteristiche e del ruolo delle diverse società, di semplificazione operativa e, di conseguenza, di una maggiore efficienza gestionale e finanziaria dei rapporti tra le varie entità del Gruppo Marrelli. Ciò al fine di rendere la struttura societaria più agile e più adatta ad operare sul mercato globale.

La dimensione dell'operazione straordinaria è strutturata in una scissione parziale, con un criterio di assegnazione delle quote della beneficiaria proporzionale.

L'operazione di scissione societaria esposta nel presente progetto prevede l'applicazione del comma 4 dell'art. 2506-ter c.c., dell'ultimo comma dell'art. 2501-ter c.c. e del primo comma dell'art. 2501-septies c.c. (oltre che dell'art. 2505-quater c.c.).

Anche in virtù di ciò sarà facoltà dei soci, in sede di delibera di scissione, ridurre alla metà i termini di cui all'art. 2503, primo comma.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Società scindenda:

"Im.Mar Società a Responsabilità limitata.", costituita in Italia con l'atto per Notaio Mario Capocasale da Crotona il 17 settembre 1997 repertorio n.47227 registrato a Crotona il 25 settembre 1997 al n. 2171, con sede in Crotona alla località Passovecchio, Zona Industriale snc, capitale sociale di euro 255.987,80, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Crotona 02146150798, iscritta presso la Camera di Commercio di Crotona con il numero R.E.A. 154222.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 255.987,80 ed è così ripartito tra i soci:

- Eredi Marrelli Massimo per una quota pari ad *232.948,91 Euro*, di cui versati: 232.948,91 corrispondente al 91% del capitale sociale – rappresentante comune Stasi Antonella, comunione indivisa così imputabile:
 - Stasi Antonella, Codice fiscale: STSNL66R66D122R, proprietà in ragione dei 3/9;
 - MARRELLI DORIANA CONSUELO, Codice fiscale: MRRDNC85R58B774C, proprietà in ragione dei 2/9;
 - MARRELLI BENEDETTA CONCETTA, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D, proprietà in ragione dei 2/9;
 - MARRELLI LORENZO, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, proprietà in ragione dei 2/9;
- MARRELLI DORIANA CONSUELO per una quota pari ad *7.679,63 Euro*, di cui versati: 7.679,63 corrispondente al 3% del capitale sociale;
- MARRELLI BENEDETTA CONCETTA, Codice fiscale: MRRBDT00A68D122D per una quota pari ad *7.679,63 Euro*, di cui versati: 7.679,63 corrispondente al 3% del capitale sociale;
- MARRELLI LORENZO, Codice fiscale: MRRLNZ01T06D122K, per una quota pari ad *7.679,63 Euro*, di cui versati: 7.679,63 corrispondente al 3% del capitale sociale.

Società beneficiaria:

"Marrelli Health Società a Responsabilità limitata.", con sede in Crotona, località passovecchio – zona industriale, iscritta nel Registro delle Imprese di Crotona al numero di iscrizione e codice fiscale 01356640795, Repertorio Economico Amministrativo KR - 111593.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di scissione è pari ad Euro 2.612.280,00 ed è così ripartito tra i soci:

- Im.Mar s.r.l., costituita in Italia con l'atto per Notaio Mario Capocàsale da Crotone il 17 settembre 1997 repertorio n.47227 registrato a Crotone il 25 settembre 1997 al n.2171, con sede in Crotone alla località Passovecchio, Zona Industriale snc, capitale sociale di euro 255.987,80, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Crotone 02146150798, iscritta presso la Camera di Commercio di Crotone con il numero R.E.A. 154222 per una quota pari ad € 2.612.280,00 corrispondente al 100% del capitale sociale.

2. STATUTO DELLA SCINDENDA E DELLA BENEFICIARIA

Lo statuto della società scindenda non sarà modificato in occasione della scissione poiché non si modificheranno né i soci, né la percentuale di partecipazione e né il capitale sociale della società, in quanto la riduzione del patrimonio verificatosi in capo alla società Scindenda trova completa copertura mediante l'utilizzo parziale delle riserve di utili di esercizi precedenti.

Lo statuto vigente della società beneficiaria, terrà conto dell'effetto della Scissione, in particolare con la modifica dell'art. 5, necessaria al fine di riflettere l'aumento di capitale sociale per Euro 93.955,00, pari al valore netto della scissione, aumentandolo dagli attuali € 2.612.280,00 ad € 2.706.235,00 ed assegnando la predetta differenza ai soci della Im.Mar srl in proporzione alla loro partecipazione.

Lo statuto di "Marrelli Health Società a Responsabilità limitata.", contenente le citate modifiche (e dunque lo Statuto che sarà vigente alla Data di Efficacia come di seguito definita della Scissione), è allegato al presente Progetto di Scissione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

3. FISSAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

A seguito dell'operazione di scissione la società scindenda non modificherà il proprio capitale sociale.

La società beneficiaria "Marrelli Health Società a Responsabilità limitata" modificherà il proprio capitale sociale che da Euro 2.612.280,00 passerà ad € 2.706.235,00.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA SCISSIONE

La scissione, attuata con criterio proporzionale, comporterà, una volta avuta efficacia giuridica, il trasferimento di parte del patrimonio della scindenda "Im.Mar Società a Responsabilità limitata" a favore della beneficiaria "Marrelli Health Società a Responsabilità limitata". Ai fini della Scissione non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale Sociale della Società Scindenda che rimane pertanto pari a Euro 255.987,80 (duecentocinquantacinquenevecentoottantasettevirgolaottanta) in quanto la riduzione del patrimonio verificatosi in capo alla società Scindenda non ha intaccato il capitale sociale rimanendo assorbita dalla parziale diminuzione delle riserve di utili di esercizi precedenti.

5. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE QUOTE ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO.

Ai soci della società "Im.Mar Società a Responsabilità limitata" verranno assegnate le quote

della Società "Marrelli" Health Società a Responsabilità limitata" in proporzione alla loro partecipazione del previsto aumento di capitale sociale e, non si è reso necessario determinare un rapporto di cambio, mediante il raffronto tra il valore economico della quota di patrimonio netto trasferito e il valore economico del patrimonio netto della Società Beneficiaria. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall'art. 2506-ter, terzo comma del Codice Civile, trattandosi di Scissione nella quale non sono previsti criteri di attribuzione delle quote della Società Beneficiaria diversi da quello proporzionale, non si è resa necessaria la predisposizione dei

seguenti documenti, avendo i soci all'unanimità approvato l'esonero dalla redazione:

- della Situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater del Codice Civile;
- della relazione dell'organo amministrativo.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA.

L'assegnazione delle quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa, come godimento di fatto e di diritto delle stesse, avrà luogo con effetto dalla iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese in cui è iscritta la società beneficiaria, mediante aumento del capitale sociale della beneficiaria per l'importo corrispondente al netto di scissione.

La scissione è proporzionale in quanto la compagine sociale della scissa e della beneficiaria, seppur non direttamente (la società scissa detiene il 100% della società beneficiaria), è coincidente e non si modificano le quote di partecipazione nel capitale sociale della scissa e conseguentemente non è previsto alcun rapporto di cambio.

7. DATA DI DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE QUOTE.

Le quote della Società Beneficiaria daranno diritto alla partecipazione agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della Scissione di cui al successivo punto.

8. DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE.

Ai sensi dell'art. 2506-quater, comma primo, Codice Civile, la Scissione avrà efficacia, anche ai fini contabili e fiscali, a decorrere dalla data di iscrizione dell'atto di Scissione nel Registro delle Imprese in cui è iscritta la società Beneficiaria. In conseguenza della predetta iscrizione, la società Beneficiaria diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli elementi patrimoniali ad essa trasferiti, assumendo tutti i diritti ed obblighi ad essi relativi. Dalla medesima data decorreranno, altresì, gli effetti fiscali della scissione. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 173 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), si precisa:

- che la scissione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scindenda (art. 173, co. 1, del TUIR);
- che sono irrilevanti gli eventuali disavanzi e avanzi di concambio e annullamento ed i maggiori valori iscritti non sono imponibili (art. 173, co. 2, del TUIR);
- che gli elementi attivi e passivi trasferiti alla beneficiaria mantengono gli stessi valori fiscali che avevano presso la società scindenda;
- che Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della scindenda;
- che il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni assegnate ai soci della scindenda ricevute in cambio non comportano realizzo o distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI.

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di Soci o possessori di titoli diversi dalle quote né per la Società Scindenda, né per la Società Beneficiaria.

10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione. Con riferimento al comma 4 dell'art. 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, pertanto, in questo paragrafo si intendono approfondire i motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della Scissione, soffermandosi, in particolare, sull'assenza di profili di elusività nell'operazione. Come accennato in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività d'impresa del Gruppo Marrelli provvedendo a separare gli assets patrimoniali immobiliari e le poste passive connesse al patrimonio immobiliare, inerenti all'attività Sanitaria esercitata dalla beneficiaria, dalla attività della scissa. La distinzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, consentirà un'allocazione ottimale degli assets materiali immobiliari che potranno essere meglio valorizzati nei confronti di terzi, al fine di acquisire risorse economico-finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti. Le motivazioni economiche sono connesse all'ottimizzazione della redditività aziendale e al migliore controllo della gestione operativa delle due attività. L'obiettivo dell'operazione, è quello di ottimizzare la gestione dell'attività di produzione di servizi sanitari.

In particolare, sull'assenza di profili di elusività dell'operazione, come peraltro chiaramente ratificato nella "Massima" relativa al "Parere n. 24 del 25 luglio 2006" del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.

"Una scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipanti della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario". Nel caso in specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività del Gruppo Marrelli, ramo sanità, provvedendo a meglio separare l'attività di erogazione servizi sanitari da quella immobiliare.

Nel citato parere il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive, ha ribadito la non elusività della scissione considerando quest'ultima, come ormai ribadito con orientamento costante, "un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società scindenda alla beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa". In particolare, con riguardo alla scissione parziale proporzionale il Comitato ha chiarito che la stessa "non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipanti della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario". In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria

deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.

Nella scissione parziale della società Im.Mar S.R.L. l'organo Amministrativo con tale operazione esprime la volontà di:

1. riorganizzare l'attività di erogazione servizi sanitari e quella immobiliare;
2. trasferire alla beneficiaria i cespiti a valori contabili presenti nella società scindenda;
3. ottimizzare e controllare al meglio la redditività delle attività e sviluppare le stesse;
4. non alterare in alcun modo nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della beneficiaria;

In virtù di quanto sopra, si evidenzia come la presente scissione sia caratterizzata dalla mancanza di qualsivoglia profilo di elusività.

Si ribadisce ancora che l'obiettivo dell'operazione è soprattutto quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare inerente all'erogazione dei servizi sanitari.

Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione, passeranno alla beneficiaria in continuità di valori contabili.

11. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DEL TRASFERIMENTO PER SCISSIONE

A seguito della scissione, alla società beneficiaria "Marrelli Health Società a Responsabilità limitata" verranno trasferiti gli assets come descritti nel successivo allegato sub B) operanti nella "Im.Mar S.R.L."

In particolare – con riferimento alla situazione patrimoniale parziale della scindenda Im.Mar S.R.L. contenuta nel prospetto contabile elaborato al 01 settembre 2021, redatto ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quater del codice civile – gli elementi patrimoniali attivi e passivi che verranno trasferiti per scissione alla "Marrelli Health Società a Responsabilità limitata" sono quelli riportati nell'allegato sub B), che fa parte integrante e sostanziale del presente progetto di scissione.

Tenendo presente che il patrimonio netto contabile (arrotondato per difetto) inerente la scissione parziale della scindenda "Im.Mar S.R.L." ammonta, al 01 settembre 2021 a complessivi € 93.955,00 (novantatremilanovecentocinquantacinquevirgolazerozero).

Alla beneficiaria verranno trasferiti per scissione elementi patrimoniali per valore netto contabile pari ad € 93.955,00 (novantatremilanovecentocinquantacinquevirgolazerozero), il tutto come dettagliatamente illustrato nel predetto allegato sub B) a cui si rimanda.

Si precisa, peraltro, che l'esatta composizione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per scissione alla società beneficiaria sono suscettibili di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell'attività aziendale svoltasi successivamente alla data di riferimento presa a base per la redazione del presente progetto di scissione.


A tale riguardo si precisa, infine, che gli elementi patrimoniali esistenti alla data di effetto della scissione verranno trasferiti alla beneficiaria "Marrelli Health Società a Responsabilità limitata" in base ai medesimi criteri utilizzati per la stesura del progetto di scissione.

12. PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO DI SCISSIONE.

Il presente progetto di Scissione viene pubblicato in data odierna sul sito internet della Società Im.Mar S.R.L. all'indirizzo <http://gruppomarrelli.it/>, e sul sito internet della Società sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.marrellihealth.it/> ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.

Crotone, 01 ottobre 2021

I legali rappresentanti
Amoruso Carmine e Marrelli Lorenzo



ALLEGATO "A"

AL PROGETTO DI SCISSIONE

Statuto con le proposte di modifiche in esito alla scissione

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione
"Marrelli Health S.r.l."

SEDE

Art.2) La Società ha sede nel Comune di Crotona

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.

DURATA

Art. 3) La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

OGGETTO

Art. 4) La società ha per oggetto:

- la gestione di case di cura e/o di centri sanitari, anche in day surgery e day Hospital, per tutte le specialità sia mediche che chirurgiche, incluse la radioterapia, l'odontoiatria, la diagnostica per immagini e la medicina nucleare, la gestione di strutture per malati terminali, pensionati, comunità di alloggio per anziani, case di riposo, residenze sanitarie

ed assistenziali, strutture poliambulatori, centri di riabilitazione, centri di dimagrimento e terapie estetiche, palestre ed ogni altra attività ausiliaria e complementare quale, a titolo esemplificativo, l'assistenza domiciliare, l'organizzazione di convegni, la formazione del personale, la produzione e diffusione di programmi audiovisivi e radiofonici a carattere medico o comunque attinenti al settore della sanità anche attraverso l'esercizio di emittenti televisive, radiofoniche e telematiche;

- l'industria per la produzione protesi dentarie fisse e mobili, scheletrati, ortodontia meccanica di piccola precisione;
- L'attività di ristorazione con preparazione di pasti e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche; la gestione di bar, ristoranti e tavole calde;
- Svolgere e gestire, in proprio e per conto di terzi, corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nell'ambito di competenza dei propri settori di attività. Promuovere scambi di esperienze con organismi italiani ed internazionali che perseguono le stesse finalità, favorendo la partecipazione a convegni e promuovendo studi e ricerche.
- L'istituzione, la gestione e la promozione di laboratori per la ricerca scientifica nei settori attinenti le proprie attività e la promozione e conduzione di progetti di ricerca.

Per lo svolgimento delle attività potranno essere utilizzati i marchi "Calabrodental " "Marrelli Hospital" e "Centro Studi Dentalia "

Nel pieno rispetto di quanto disposto dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio

1991 n. 197 ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà - non in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico - compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie; rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi; contrarre locazioni, leasing anche immobiliare, mutui e finanziamenti in genere; nonché assumere partecipazioni in altre società od imprese comunque organizzate, costituite o costituende, aventi attività affini o complementari, nei limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile.

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 2.706.235,00 (duemilionesettecentoseiduecentotrentacinquemila virgola zero zero).

Possono essere conferiti anche beni diversi dal denaro.

Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c. l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 2467 c.c.

DOMICILIAZIONE

Art. 6) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e del Revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro

delle Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 7) Il trasferimento delle partecipazioni sia tra vivi che mortis-causa devono essere previamente offerte in prelazione agli altri soci.

Nel caso in cui la prelazione, anche parzialmente, non venga esercitata, il subentro di nuovi soci è ammesso previo gradimento dell'assemblea. Il gradimento deve essere espresso mediante delibera assunta con le maggioranze stabilite nell'art. 29. L'organo amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento a mezzo di raccomandata A/R della richiesta degli eredi o del socio che intende cedere la propria partecipazione a terzi deve convocare l'assemblea dei soci che delibererà sul gradimento. Il gradimento dell'assemblea così come il mancato gradimento non devono essere motivati. Hanno diritto di voto tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese, compreso il socio che intende cedere la propria partecipazione. Nel caso di mancato gradimento al socio spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

Il trasferimento effettuato in difformità di quanto sopra indicato non produce effetti nei confronti della società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel Registro delle Imprese.

Il mancato gradimento nei trasferimenti mortis-causa agli eredi e/o legatari del socio defunto comporterà la cessione della partecipazione del socio defunto ai soci superstiti che avranno il diritto di riscattarla in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il prezzo di vendita sarà determinato secondo i criteri sanciti dall'art. 2473

c.c., comma 3.

RECESSO

Art. 8) L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società. In ogni caso hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni, perché assenti, dissenzienti od astenuti, riguardanti gli argomenti previsti all'art. 2473 c.c.

Art. 9) Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 10) Per quanto riguarda la determinazione delle somme spettanti al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento delle stesse si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2473 del codice civile.

ESCLUSIONE

Art. 11) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

UNICO SOCIO

Art. 12) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 13) La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Art. 14) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 15) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento

ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 16) In caso di richiesta da parte di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza.

Art. 17) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati

limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 quinto comma c.c..

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

RAPPRESENTANZA

Art. 18) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 19) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di acquiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20) L'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge, verrà nominato e sarà regolato dalle norme del codice civile in materia.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 e 2403 bis del codice civile ed esercita anche la revisione legale dei conti, se non è stato nominato un revisore.

Qualora la società nomini per il controllo legale dei conti un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni del controllo legale dei conti della società, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429 comma 2 c.c..

Art. 21) Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei

soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies c.c..

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429 comma 2 c.c..

DECISIONE DEI SOCI

Art. 22) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché' sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-presentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 23) Hanno diritto di voto i soci risultanti tali dal Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Art. 24) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 25 le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetto a particolari vincoli, purché' sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

ASSEMBLEA

Art. 25) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 22 secondo comma lettere d), e) ed f) nonché' in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché' in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad

assi-curare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire a-gli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda con-vo-ca-zione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministra-tori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 26) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle condizioni previste dalle

vigenti normative delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE

Art. 27) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

VERBALI ASSEMBLEARI

Art. 28) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per l'allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 25 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 29) L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione

scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con i medesimi quorum di cui sopra. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

BILANCIO ED UTILI

Art. 30) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio sarà presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione, il bilancio sarà depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2478/bis del codice civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa decisione dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31) La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori

determinando:

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

NORMA DI RINVIO

Art. 32) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ALLEGATO "B"

AL PROGETTO DI SCISSIONE

situazione patrimoniale di scissione

Premessa

Gli elementi patrimoniali della scindenda "Im.Mar. S.R.L." costituenti gli elementi attivi e passivi oggetto di trasferimento per scissione alla beneficiaria "Marrelli Health s.r.l.", vengono trasferiti al valore netto contabile con cui sono registrati nel bilancio della società scindenda, e costituisce, ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quater del codice civile, la situazione patrimoniale di scissione a cui si fa riferimento.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SCISSIONE PARZIALE AL 01/09/2021 DELLA SOCIETA' SCINDENDA

ATTIVO		PASSIVO	
Immobile Via Libertà	€ 699.528,82	4605000003 F.do Amm.to Immobile Via Libertà	€ 271.644,31
Area Immobile Studio Via Libertà	€ 71.248,33		
Area Immobile Magazzino Via Libertà	€ 25.622,85	4605000022 F.do Amm.to San Giorgio Silos	€ 42.292,09
<i>totale via libertà</i>	€ 796.600,00	4605000027 F.do Amm.to Immobile MH	€ 860.704,50
Immob Trib San Giorgio Silos	178.550,34	4605000032 F.do Amm.to Ascensori	€ 72.242,20
Area Immob San Giorgio Silos	65.832,00	4605000038 F.do Amm.to Impianto Elettr. Radiology	€ 279.589,57
Terreno (Loc.tà San Giorgio)	488.900,85	4605000039 F.do Amm.to Impianto Idraul. Radiology	€ 18.610,38
<i>totale S. Giorgio</i>	733.283,19	4605000040 F.do Amm.to Impianto Gas Medicali	€ 17.251,11
Immobile MH	9.114.810,20	4605000041 F.do Amm.to Impianto Antincendio	€ 29.803,14
Area Immobile MH	1.056.022,80	4605000042 F.do Amm.to Impianto Trasm.dat e fibra	€ 17.088,62
<i>totale MH</i>	10.170.833,00	4605000043 F.do Amm.to Impianto di Climatizzazione	€ 76.300,00
IMPIANTI ATTREZZATURE D ALTRI BENI		4605000044 F.DO AMM.TO SERRAMENTI	€ 315,00
Ascensori	114.689,00	465000003 fondo altri beni mobili	€ 13.660,94
Impianto Elettrico Radiology	310.992,12	4605000023 fondo attrezzature	€ 50.058,49
Impianto Idraulico Radiology	20.678,18	4605000019 fondo mobili	€ 77.307,66
Impianto Gas medicali	25.557,18	4605000013 fondo arredi	€ 166.146,77
Impianto Antincendio	33.114,60	TOTALE FONDI	€ 1.993.014,78
Impianto Trasmissione dati e fibra	18.987,37	1101000002 Finanz. da MH come da Verbale 15/06/15	€ 5.038.654,88
Impianto di Climatizzazione Radiology	109.000,00	1101000006 Finanziamento Calabrodental	€ 5.065.649,85
SERRAMENTI	7.000,00	4040000004 Debiti v/controllata Calabrod (Dentalia)	€ 800.000,00
Altri beni mobili	13.660,94	4056000001 C/Cauzione Fitto Calabrodental CoSt	€ 51.645,68
Attrezzature	50.058,49	4056000016 C/Cauzione Fitto Casa di Cura Marrelli	€ 15.000,00
Mobili	77.307,66	TOTALE ALTRI RAPPORTI	€ 10.970.950,41
Arredi	314.732,73	TOTALE PASSIVO	€ 12.963.965,19
TOTALE ALTRI BENI	1.095.778,27		
Crediti v/controllata Marrelli Health	261.426,00	NETTO DI SCISSIONE	93.955,27 €
	261.426,00		
TOTALE ATTIVO	€ 13.057.920,46	TOTALE A PAREGGIO	€ 13.057.920,46

In particolare alla Marrelli Health s.r.l. saranno trasferiti:

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SCISSIONE PARZIALE AL 01/09/2021 TRASFERITO AL NETTO DEI FONDI DI AMMORTAMENTO			
ATTIVO		PASSIVO	
Immobile Via Libertà	€ 699.528,82	Finanz. da MH come da Verbale 15/06/15	€ 5.038.654,88
Area Immobile Studio Via Libertà	€ 71.248,33	Finanziamento Calabrodental	€ 5.065.649,85
Area Immobile Magazzino Via Libertà	€ 25.822,85	Debiti v/controllata Calabrod (Dentalia)	€ 800.000,00
F.do Amm.to Immobile Via Libertà	-€ 271.644,31	C/Cauzione Fitto Calabrodental CoSt	€ 51.645,68
totale via libertà	€ 524.955,69	C/Cauzione Fitto Casa di Cura Marrelli	€ 15.000,00
Immob Trib San Giorgio Silos	€ 178.550,34	TOTALE ALTRI RAPPORTI	€ 10.970.950,41
Area Immob San Giorgio Silos	€ 65.832,00		
Terreno (Loc.tà San Giorgio)	€ 488.900,85		
F.do Amm.to San Giorgio Silos	-€ 42.292,09		
totale S. Giorgio	€ 690.991,10		
Immobile MH	€ 9.114.810,20		
Area immobile MH	€ 1.056.022,80		
F.do Amm.to Immobile MH	-€ 860.704,50		
totale MH	€ 9.310.128,50		
Ascensori	€ 114.689,00		
F.do Amm.to Ascensori	-€ 72.242,20		
Impianto Elettrico Radiology	€ 310.992,12		
F.do Amm.to Impianto Elettr. Radiology	-€ 279.589,57		
Impianto Idraulico Radiology	€ 20.678,18		
F.do Amm.to Impianto Idraul. Radiology	-€ 18.610,38		
Impianto Gas medicali	€ 25.557,18		
F.do Amm.to Impianto Gas Medicali	-€ 17.251,11		
Impianto Antincendio	€ 33.114,60		
F.do Amm.to Impianto Antincendio	-€ 29.803,14		
Impianto Trasmissione dati e fibra	€ 18.987,37		
F.do Amm.to impianto Trasm. dati e fibra	-€ 17.086,62		
Impianto di Climatizzazione Radiology	€ 109.000,00		
F.do Amm.to Impianto di Climatizzazione	-€ 76.300,00		
SERRAMENTI	€ 7.000,00		
F.DO AMM. TO SERRAMENTI	-€ 315,00		
Altri beni mobili	€ 13.660,94		
fondo altri beni mobili	-13.660,94		
Attrezzature	€ 50.058,49		
fondo attrezzature	-50.058,49		
Mobili	€ 77.307,66		
fondo mobili	-77.307,66		
Arredi	€ 314.732,73		
fondo arredi	-€ 166.146,77		
TOTALE BENI AL NETTO DEI FONDI	€ 10.803.479,68		
Crediti v/controllata Marrelli Health	261.426,00		
TOTALE ATTIVO	€ 11.064.905,68	TOTALE PASSIVO	€ 10.970.950,41
			€ 93.955,00
PATRIMONIO NETTO SCISSO ASSEGNATO ALLA BENEFICIARIA		ARROTONDAMENTO	0,27
		TOTALE A PAREGGIO	€ 11.064.905,68

Le Immobilizzazioni materiali nette sono identificate catastalmente come segue:

- n. 2 uffici/studio piano T-1-2 e due magazzini siti in via Libertà.

Risultano così censiti:

Fabbricati - n.c.e.u. comune di Crotona

- Uffici/studio fg. 45 p.lla 198 sub 1101 e 1102;
- Magazzini fg. 45 p.lla 198 sub 10 e 11;

- immobili San Giorgio.

Risultano così censiti:

- complesso ospedaliero formato da due corpi principali piano T-1-2-3, denominati rispettivamente "Marrelli Hospital" con ingresso su via Gioacchino Da Fiore e "Radiology" con ingresso su via Dei Greci.

Risultano così censiti:

Fabbricati - n.c.e.u. comune di Crotona

- - Corpo 1 fg. 44 p.la 980 sub 2 – "Marrelli Hospital";
- - Corpo 2 fg. 44 p.la 958 sub 4-5-6-7-8-10 – "Radiology".